



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica

nella persona del Giudice [REDACTED]

nella causa civile iscritta al n. 277/2018 Tribunale di Belluno, promossa con atto di citazione

DA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

con l'Avv. Francesca Greblo

opponenti-

CONTRO

[REDACTED]

con gli Avv.ti [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- opposta

e con l'intervento di

[REDACTED]

, con avv. [REDACTED]

[REDACTED]

ritenuto che comparsi i procuratori delle parti, sentiti gli stessi e precisate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente;

il giudice unico

Letti gli atti; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18.

Con atto di citazione notificato il 26.02.2018 tutti gli ingiunti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo 1) in relazione al rapporto di c/c n. 102557091: a) l'illegittimità dell'applicazione da parte della Banca di interessi entro fido calcolati sulla base di tassi di interesse ultralegali per complessivi Euro 8.568,50; b) l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati dalla Banca al rapporto di c/c de quo a far data dal 01.01.2014 per complessivi Euro 933,71; c) l'illegittimità dell'addebito da parte della Banca delle commissioni disponibilità immediata fondi per complessivi Euro 4.696,23; d) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca per complessivi Euro 1.326,42,

2) in relazione al mutuo ipotecario n. 3628128: a) l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla Banca in caso di estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 12 (Taeg applicato 9,184% > Tasso soglia 8,985%); b) l'usurarietà dei tassi pattuiti in ipotesi di mancato pagamento di tutte le rate (scadenza per scadenza la somma tra interessi moratori ed interessi corrispettivi viene rapportata al capitale residuo);, c) l'indeterminatezza contrattuale del tasso di interesse per mancata indicazione del tasso annuo effettivo.

Gli opposenti chiedevano in via riconvenzionale la ripetizione di somme derivanti dalla presunta nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 8145588, non

azionato col predetto decreto ingiuntivo, contestando: **a)** l'illegittimità dell'applicazione da parte della Banca di interessi ultralegali ed anatocistici per complessivi Euro 116.620,28; **b)** l'illegittimità dell'addebito da parte della Banca delle c.m.s. per complessivi Euro 17.161,47; **c)** l'illegittimità dell'addebito da parte della Banca delle spese per complessivi Euro 16.265,44.

Si incardinava il giudizio con la costituzione [REDACTED], e per essa [REDACTED] [REDACTED] contestando tutte le eccezioni e deduzioni degli opposenti, in quanto infondate e chiedendo: *"in via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte; nel merito: respingersi tutte le domande di controparte, in quanto infondate per i motivi esposti e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 585/2017 del Tribunale di Belluno; in subordine: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi a pagare alla ricorrente – domiciliata e rappresentata come in atti – in solido fra loro ed entro il limite della garanzia prestata - per i titoli dedotti in atti, quanto a [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] con sede a Belluno in [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 28.274,30, oltre interessi legali dal 15.11.2017 al saldo e quanto [REDACTED] [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] la somma di € 53.673,52, oltre gli interessi legali dal 15.11.2017 al saldo; ancora in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda restitutoria degli opposenti, procedersi alla compensazione tra i rapporti di dare ed avere, così determinati dal giudice; in ogni caso: con vittoria di spese, maggiorate dell'Iva e della CPA nella misura stabilita dalla legge; in via istruttoria: respingersi le richieste di controparte e, riservata ogni più ampia facoltà di deduzione, allegazione e formulazione di istanze istruttorie, si chiede l'acquisizione del fascicolo monitorio e si depositano i seguenti documenti (...)"*.

Il giudice disponeva la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle eccezioni in punto usura e della *"pendenza della procedura esecutiva RE 6/2016 a carico degli opposenti, con intervento dell'istituto di credito in forza del D.I. qui opposto"*.

Veniva poi esperito il tentativo obbligatorio di mediazione. Il giudice in data 21 febbraio 2019, disponeva altresì *"visto l'art. 210 c.p.c., ritenutane l'ammissibilità e rilevanza"* ordinava *"ad [redacted] l'esibizione della documentazione relativa ai rapporti bancari di cui è causa fra la cliente ed Unicredit, entro il termine di giorni 30 da oggi mediante suo deposito in cancelleria"* e concedeva termini di legge ex art. 183, comma VI c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste, che le parti provvedevano a depositare.

In data 3.03.2020, interveniva nel presente [redacted], quale procuratrice di [redacted] [redacted], cessionaria del credito originariamente vantato da [redacted] facendo proprie tutte le difese, istanze ed eccezioni svolte in corso di causa dal medesimo creditore [redacted] e chiedendone contestualmente l'estromissione.

Con comparsa di nuovo difensore del 23.03.2020, si costituivano in giudizio per [redacted] in proprio, gli Avv.ti [redacted]

[redacted] sostituendosi all'avv. [redacted] richiamando espressamente tutte le conclusioni, istanze, deduzioni ed eccezioni - nessuna esclusa - svolte nei precedenti scritti difensivi ed a verbale dalla Banca, per il tramite della mandataria.

La causa veniva istruita con CTU contabile per la ricostruzione dei rapporti di conto corrente affidata al dott. [redacted] concedendo i termini alle parti per la nomina dei propri CTP.

La banca opposta non nominava il proprio CTP, nel termine concesso e [redacted] intervenuta, soltanto in data 12 marzo 2020 nominava quale proprio CTP il prof. [redacted]

A fronte della richiesta di chiarimenti del CTU nominato, dott. [REDACTED] il Giudice, richiamato l'art. 201 comma 1° c.p.c. a mente del quale il terzo interveniente *"non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio"*, rilevato che parte intervenuta [REDACTED] non integri in via necessaria il contraddittorio e che la costituzione della stessa sia intervenuta tardivamente il 3 marzo 2020, dichiarava inammissibile la nomina dei CTP di parte intervenuta [REDACTED].

Il CTU depositava il proprio elaborato peritale in data 18.06.2020.

La causa, non ammessi i chiarimenti del CTU, veniva poi ritenuta istruita e quindi fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni trattenuta in decisione.

In relazione al merito devono rigettarsi le eccezioni e contestazioni della opposta e della [REDACTED] intervenuta relativamente al conto corrente n 81455/88 per il quale la opponente agisce in via riconvenzionale.

Infatti non può essere accolta la deduzione delle opposte circa la mancata prova dalla parte opponente trattandosi di un conto non azionato con il decreto ingiuntivo opposto.

Parte opponente ha infatti proposta domanda in via riconvenzionale allegando la documentazione a fondamento delle domanda in suo possesso. Si deve rilevare come parte attrice aveva chiesto, tramite pec, alla banca la documentazione relativa al conto corrente per il quale agisce in via riconvenzionale e che la suddetta documentazione è stata allegata per la prima volta in causa dalla stessa banca convenuta solo all'esito dell'ordine di esibizione da parte del giudice. Pertanto si ritiene che parte attrice ha assolto al proprio onere di prova allegando la documentazione in possesso chiedendo l'esibizione della documentazione chiesta e non consegnata formalmente alla stessa prima della causa.

Si deve altresì non accogliere le deduzioni dalle parte convenute e intervenute e relative alla perizia contabile. Il CTU ha svolto il proprio incarico, e quindi valutando anche il conto corrente 88 azionato in via riconvenzionale, su specifico e preciso quesito del giudice così come per la deduzione del mancato contraddittorio con il CTU, si evidenzia come la nomina del CTP della parte intervenuta, era avvenuta tardivamente pertanto inammissibile processualmente.

Nel merito poi si ritiene di dover accogliere le risultanze della CTU così come determinate non potendo accogliersi la domanda della parte attrice. Si aderisce in fatti all'orientamento, anche in relazione alla eventuale prescrizione ".....è a favore dell'utilizzo del saldo banca; in effetti, depone a favore di tale soluzione la considerazione che la prescrizione precluderebbe ogni valutazione in ordine al periodo da lei coperto, per dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici; depurare in prima battuta il conto delle annotazioni illegittime (anche se in forza del principio per cui un atto nullo non produce effetti) corrisponderebbe a riscriverlo, con elusione del limite della prescrizione dell'azione di ripetizione" (**Corte Appello Venezia sentenza n. 2680/2020**, Corte Appello Venezia, sentenza 3074/2019).

Pertanto si accolgono parzialmente le domande attoree non sussistendo usura sia relativamente al contratto 81455/88 e la contratto 102557091. E quindi sussistendo gli indebiti pari da € 99.488,06 relativamente al conto corrente n 81455/88 calcolati su saldo banca e pari ad € 747,93 relativamente al contratto di conto corrente n. 102557091 mentre nessun indebiti per il contratto di mutuo del 26.08.2008, mentre il saldo del conto corrente alla data del 11.01.2018, dovuto da parte attrice, va ricalcolato in € 28.997,19

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto revoca dichiarare

il decreto ingiuntivo n. 585/2017 emesso sub R.G. n. 1479/2017 del 27.12.2017-

- Condanna le parti attrici opponenti, in solido, al pagamento a favore i [REDACTED] della somma di € 28.997,19 quale saldo del c.c n. 102557091, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- Condanna le parti convenute in solido a pagare in favore dell'attrice la somma € 99.488,06 relativamente al conto corrente n 81455/88 e di € 747,93 contratto di conto corrente n. 102557091, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- Condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di CTU che si liquidano in € 6.000,00, oltre accessori di legge, detratti gli eventuali acconti.

-condanna parte convenuta al pagamento a favore della parte attrice delle spese e competenze di lite che si quantificano in € 3.500,00 oltre accessori di legge nonché alla rifusione di eventuali acconti versati al CTU nominato.

Così deciso in Belluno, 22.07.2022

Il Giudice [REDACTED]
[REDACTED]